



**A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO
SEDE**

OGGETTO: Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori cd. “fragili”, in relazione ai corretti comportamenti da adottare in periodo di emergenza da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Rilancio)
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020
- VISTO** il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- VISTA** la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”
- CONSIDERATO** che ad oggi mancano nuove indicazioni legislative circa la proroga delle misure cautelative per il personale cd. fragile, decretato dall’art. 74 del Decreto Rilancio fino al 31 luglio 2020
- IN ATTESA** di nuove indicazioni ministeriali sulla gestione del personale fragile nelle scuole
- PRESO ATTO** di tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID nell’ambiente di lavoro, messe in atto dal Dirigente scolastico, in accordo con l’RSPP e il Medico Competente
- PRESE** in considerazione le procedure necessarie per l’abbattimento del rischio e i DPI che garantiscano a tutti i lavoratori un rientro a scuola in sicurezza
- CONSIDERATA** la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero per la pubblica amministrazione, la quale richiama il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto con i sindacati, sul Rientro in servizio e lavoro agile
- VISTA** anche la modifica dell'art. 90 apportata dalla Legge n. 77 del 17 luglio /2020 al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, sulla possibilità per i Lavoratori a rischio di svolgere, lavoro agile qualora sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Con decreto n. 83 pubblicato in G.U. il 30/07/2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020. Tale norma, sotto il profilo della presenza del personale nei luoghi di lavoro, va armonizzata con quanto disposto dalla Legge n. 77/2020 di

L'assenza dei lavoratori fragili sarà dunque considerata normale assenza per malattia (o, eventualmente, per gravi patologie, qualora ne ricorrano i presupposti specifici), fatte salve eventuali decisioni diverse del Governo.

Il Dirigente scolastico, assieme al Medico Competente, apporterà ogni necessaria modifica al DVR considerando – come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20 - *“diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. [...] Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico”*.

Il lavoratore fragile non sarà quindi esonerato d’ufficio dal servizio (neppure i collaboratori scolastici) ma eventualmente collocato in **astensione dal lavoro per motivi di salute** previa presentazione del certificato del proprio medico curante.

Preliminarmente, **sarà valutata la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore fragile**: dovranno essere naturalmente seguite eventuali “raccomandazioni/prescrizioni” del medico competente che, una volta certificata la situazione di fragilità del lavoratore ed accertata la probabilità di esposizione al contagio, segnalerà al datore di lavoro la necessità di attuare adeguati interventi organizzativi e misure supplementari di precauzione per scongiurare il rischio (es. lavoro agile ove possibile, uso di mascherine FFP2, sessioni di lavoro in solitaria per i collaboratori scolastici ecc.).

Sarà comunque garantita la sorveglianza eccezionale per il personale cd. fragile che ne faccia richiesta, così come già indicato nelle Linee Guida dell’INAIL aprile 2020 e nella Circolare Ministeriale del 29 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Eleonora Schiavo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs n°39/1993*